



**COMUNE DI URBINO**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 30 del 18-04-2015

**Oggetto:** CONFERMA REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	P
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	P
GUIDI MASSIMO	P	SESTILI PIERO	P
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	A	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	A	FORTI EMILIA	P
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor GUIDI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

MAGNANELLI ENRICO  
FORTI EMILIA

**In continuazione di seduta - n. 4 dell'ordine del giorno.**

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Cangiotti, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Forti e Muci e l'Assessore Cangiotti; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto entra il consigliere Balduini ed escono i Consiglieri Calcagnini e Sestili:  
**SONO PRESENTI N. 14 CONSIGLIERI.**

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

**Visto** il D.Lgs del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'articolo 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e l'articolo 3 bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**Visto**, inoltre, l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n.148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone: che:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7. del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,

confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

#### **Visti:**

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015, è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

#### **Richiamate:**

la propria deliberazione di C.C. n. 23 del 28.02.2000 con la quale veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2000 nella misura di 0,2 punti percentuali;

la deliberazione di C.C. n. 195 del 28.12.2001 con la quale tale aliquota veniva elevata, con decorrenza anno 2002, in 0,4 punti percentuali;

la deliberazione di C.C. n. 18 del 28.02.2007 con la quale si fissava, con decorrenza anno 2007, l'aliquota in 0,6 punti percentuali e che tale aliquota è stata confermata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

la deliberazione di C.C. n. 31 del 12 giugno 2012 con la quale, sulla base della normativa sopra richiamata, tale aliquota veniva elevata, con decorrenza anno 2012, a 0,8 punti percentuali e veniva stabilita una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro;

**Considerata** la necessità di garantire le entrate necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati nella proposta di bilancio di previsione 2015, si propone di confermare, per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali e una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro; Il gettito di imposta previsto in € 1.580.000,00 verrà accertato alla risorsa 50 "Addizionale comunale all'IRPEF", all'entrata del Bilancio di previsione 2015;

## **DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno 2015, per le ragioni di cui in premessa, il Regolamento comunale, riportato in calce, per la disciplina dell'addizionale all'IRPEF che prevede la compartecipazione stessa nella misura di 0,8 punti percentuali nonché una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, in legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015.

\* \* \* \* \*



**COMUNE DI URBINO**  
Settore Economico Finanziario

## **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3 art. 1 D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.

**Art. 2**  
**Soggetto Attivo**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Urbino dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla vigente normativa ai sensi del comma 4 art. 1 del sopracitato D.Lgs 360/1998.

**Art. 3**  
**Soggetto Passivo e Base Imponibile**

1. Soggetto passivo d'imposta sono le persone fisiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'addizionale è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

**Art. 4**  
**Determinazione dell' Aliquota ed esenzione**

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota è stabilita nella misura di 0, 8 punti percentuali;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.000,00;
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.

**Art.5**  
**Disposizioni Finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2007 come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001.
3. Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, VALENTINI ORNELLA,  
in data 10-04-2015, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 10-04-2015, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Astenuto
GUIDI MASSIMO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Astenuto
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	
SCALBI LAURA		FORTI EMILIA	Astenuto
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 10

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 4

### DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
GUIDI MASSIMO



Il Segretario  
CANCELLIERI MICHELE



---

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, **15 MAG. 2015**

IL SEGRETARIO



---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO